

## COMUNICATO

In relazione ai quesiti pervenuti in merito alla pubblicità dell'inadempimento alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), prevista dalla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e dalle Disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, si precisa quanto segue.

La predetta disciplina prevede che l'inadempimento venga reso pubblico a cura delle segreterie tecniche - le strutture organizzative costituite presso la Banca d'Italia per fornire supporto tecnico-amministrativo ai Collegi - sui siti internet dell'Arbitro e della Banca d'Italia nonché, a cura e spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

L'autonomia e l'indipendenza dei Collegi rispetto alla Banca d'Italia non consentono di entrare nel merito delle decisioni assunte dall'Arbitro; la pubblicità costituisce quindi effetto automatico dell'inadempimento e non presuppone alcuna valutazione discrezionale da parte delle segreterie tecniche.

Le segreterie tecniche procedono direttamente alla pubblicazione nei casi certi di inadempimento (es. espresso rifiuto dell'intermediario ad ottemperare alla decisione); in tutti i casi in cui, invece, si renda necessaria una valutazione del comportamento dell'intermediario successivo alla decisione dell'ABF, le segreterie tecniche sottopongono la questione al Collegio e procedono alla pubblicità solo nel caso in cui quest'ultimo accerti l'inadempimento. Si procede allo stesso modo in caso di mancata cooperazione dell'intermediario al funzionamento della procedura.

Per gli intermediari, così come per i clienti, quale che sia l'esito della procedura, resta ferma la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi. Le decisioni dell'ABF, infatti, non incidono sulle situazioni giuridiche delle parti.

L'intermediario può comunicare alla Segreteria tecnica l'avvio dell'azione innanzi all'Autorità giudiziaria, affinché se ne faccia menzione in sede di pubblicazione dell'inadempienza ai sensi delle citate Disposizioni.